

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

4 agosto 2008

G.E. BELELLI

**Trust interno autodichiarato - Ammissibilità - Compatibilità del trust con i principi inderogabili del diritto italiano - Fondo patrimoniale - Trascrizione**

(Legge 9 ottobre 1989, n. 364 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, artt. 12, 13; codice civile, artt. 1322, 2645-ter, 2647).

*Non costituisce ragione di inefficacia del trust la mera coincidenza soggettiva parziale tra disponente e trustee, dovendosi semmai valutare, ai fini della compatibilità di tale istituto con i principi inderogabili del diritto italiano, se il disponente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l'ordinamento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare.*

*Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di un intento fraudolento, in pregiudizio ai creditori, da parte di chi trasferisce dei beni in trust familiare, si può tenere conto dell'entità del debito rispetto al valore del bene oggetto del trasferimento.*

*La trascrizione del trust - eseguita anteriormente alla trascrizione del pignoramento dei beni che ne costituiscono oggetto - ne rende opponibile la costituzione ai creditori procedenti (1).*

(*Omissis*). — In forza di sentenza n. 146/06 Pietro Sotgiu e Michelina Ballone hanno intrapreso azione esecutiva, nelle forme del pignoramento immobiliare, per la soddisfazione del credito di € 5.058,81 nei confronti di Ivan Melis.

Gli stessi hanno sottoposto a pignoramento il fabbricato per civile abitazione, ancora in corso di costruzione, distinto in N.C.E.U. al F. 84 mappale 1214.

Il debitore esecutato ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata assumendo che l'immobile sopra descritto aveva costituito oggetto di trasferimento in *trust* familiare in favore proprio e del minore figlio, con atto opponibile alla procedura in quanto trascritto nei RR.II. anteriormente alla trascrizione del pignoramento ed ha domandato la sospensione dell'esecuzione.

Disposta con decreto *inaudita altera parte* la sospensione dell'esecuzione, all'udienza fissata ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e 184 disp. att. c.p.c., non costituiti gli opposti creditori, il G.E. ha confermato il decreto sopra richiamato e fissato il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito.

Con istanza in data 28 aprile 2008 Ivan Melis, premesso che il provvedimento di sospensione non aveva costituito oggetto di reclamo e che il giudizio di opposizione non era stato instaurato nel termine perentorio a tal fine assegnato, ha quindi domandato l'estinzione del pignoramento ai sensi dell'art. 624, comma 3°, c.p.c.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti i creditori pignorati, Sotgiu Pietro e Ballone Michelina, hanno dichiarato di opporsi all'accoglimento della predetta istanza, assumendo l'intento fraudolento del *trust* familiare e preannunciando l'esperimento dell'azione revocatoria.

A detta dei creditori, la dedotta finalità fraudolenta sottesa alla costituzione

del *trust* in questione — oltre che comportare la violazione dell'art. 2 della l. n. 364/1989 per essere stato lo stesso costituito a favore dello stesso disponente e del figlio minore, cosicché il bene non sarebbe, in realtà, mai uscito dalla sfera patrimoniale dello stesso esecutato — sarebbe di ostacolo alla trascrizione della convenzione ed, in ogni caso, comporterebbe il potere del giudice di disattendere le disposizioni del *trust* proprio in considerazione dell'evidente intento del Melis di sottrarre l'immobile pignorato alla garanzia del credito azionato.

Gli assunti dei creditori precedenti non sono condivisibili e l'istanza di estinzione del pignoramento deve, pertanto, trovare accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Le difese di parte creditrice sono, sostanzialmente, tutte incentrate sull'allegata finalità elusiva del *trust* dal debitore esecutato in favore proprio e del minore figlio.

L'opponente ha, infatti, allegato di aver istituito un *trust* c.d. "autodichiarato" (in cui, cioè, coincidono le figure del disponente e del *trustee*), condizione — questa — che, a detta dei creditori, evidenziando l'intento di elidere la garanzia patrimoniale del debitore, sarebbe ostitativa alla trascrizione del *trust*, implicandone la inefficacia.

Come già evidenziato nel provvedimento in data 24 gennaio 2008, il tratto più rilevante del *trust* è che i beni o diritti che ne sono oggetto per effetto dello loro uscita dal patrimonio del disponente, ovvero del mutamento del titolo quando — come nel caso di specie — il disponente sia anche uno dei *trustee*, subiscono una cosiddetta "segregazione patrimoniale", venendo a costituire un patrimonio separato da quello del *trustee* e inattaccabile dai creditori di quest'ultimo e dai creditori del disponente; ciò accade anche quando, in conseguenza della coincidenza soggettiva (tra disponente e *trustee*) ricorrente nel caso scrutinato, vi sia stato un mutamento del titolo di proprietà in capo al disponente (che, come detto, è anche *trustee*).

Detta caratteristica costituisce secondo la Convenzione Aja ratificata dall'Italia — senza riserve — con la legge 9 ottobre 1989 n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992, l'effetto minimo conseguente al riconoscimento di un *trust* costituito in conformità alla sua legge regolatrice, che preclude l'azione esecutiva sui beni trasferiti da parte di entrambe le categorie di creditori sopra indicate.

La mera (parziale) coincidenza soggettiva tra disponente e *trustee* non è, di per sé, ragione di inefficacia dell'atto.

Condizione prima per il riconoscimento ai sensi dell'art. 13 della richiamata Convenzione e, dunque, per la produzione dell'effetto sopra descritto, è la non contrarietà del menzionato istituto ai principi inderogabili del diritto italiano, che gli opposti creditori assumono, invece, sussistere nella fattispecie in esame in cui il ricorso al *trust* apparirebbe sorretto esclusivamente dall'intento fraudolento di sottrarre l'immobile pignorato alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c..

Sul punto Pietro Sotgiu e Michelina Ballone hanno richiamato la previsione di cui all'articolo sopra citato che attribuisce al giudice il potere negare il riconoscimento di un *trust* "interno" quando lo stesso sia espressione di intenti abusivi e/o fraudolenti.

Al riguardo la giurisprudenza di merito ha, peraltro, già osservato come sia necessario desumere l'intenzione del disponente di creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio è destinato ad operare (Trib. Bologna, 1

ottobre 2003, n. 4545), ciò che implica l'esigenza di "valutare se l'atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefisso il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust" (Trib. Trieste, 23 settembre 2005).

"In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del trust (quella "astratta", del trust "amorfo" delineando nella generica formulazione dell'art. 2 della Convenzione, è già stata definita e riconosciuta dal legislatore della Legge 364/1989, "la causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni in trust) affidate per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust)" (Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007).

Tanto premesso, e limitatamente ai fini che in questa sede interessano, deve ritenersi che non sussistono ragioni per negare riconoscimento al *trust de quo*; ed invero, il programma negoziale sotteso allo stesso non può essere in astratto contrario al sistema italiano, solo che si considera che il medesimo obiettivo è conseguibile attraverso altro istituto offerto dall'ordinamento interno, ossia il fondo patrimoniale, che istituisce un vicolo di destinazione al soddisfacimento dei diritti di mantenimento assistenza e contribuzione della famiglia su uno o più beni.

Seppure lo scopo di un *trust* apparentemente lecito e meritevole di tutela può, in realtà, celare un obiettivo "ripugnante" per l'ordinamento, cosicché, in tale ipotesi, l'atto costitutivo dello stesso non potrebbe trovare riconoscimento, e spiegare i suoi effetti tipici, nel nostro ordinamento, tuttavia l'intento fraudolento sul quale il precedente ha "fatto leva" per disconoscere l'efficacia del *trust* in questione ed, in definitiva, affermare l'aggregabilità del bene pignorato, non può ricavarsi dagli scarni elementi evidenziati dai creditori i quali, rimasti inattivi in ordine all'instaurazione del giudizio di merito, si sono limitati a preannunciare la proposizione dell'azione revocatoria.

Al riguardo, in senso ostativo alla ravvisabilità, nel caso in esame, del dedotto intento fraudolento, devono considerarsi la modesta entità, rispetto al valore del bene pignorato, del credito azionato, intimato in precetto nella misura di euro 5.058,81, nonché la documentata esistenza di un controcredito di importo di gran lunga superiore, vantato dal Melis nei confronti dei coniugi Sotgiu-Ballone in forza di titolo giudiziale definitivo la cui attuale esistenza, oltre che risultante dalla produzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano portante la condanna degli opposti creditori al pagamento in favore del Melis di circa euro 23.000,00 è resa ancor più verosimile dall'assenza di valide difese da parte dei predetti coniugi i quali non hanno neppure allegato alcun fatto estintivo del debito, genericamente limitandosi a sostenerne l'insussistenza.

Quanto sopra osservato, unitamente alla considerazione dell'utilizzabilità, nella fattispecie che ci occupa, di strumenti processuali — quali l'eccezione di compensazione — efficacemente idonei a paralizzare l'azione esecutiva dei creditori, induce, come detto ad escludere la preordinazione fraudolenta del *trust*.

Superato, dunque, positivamente il vaglio in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'istituto nel nostro ordinamento, il *trust* in questione, deve infine ritenersi opponibile ai creditori procedenti.

Lo stesso ha, infatti, costituito oggetto di trascrizione antecedente alla trascrizione del pignoramento sui beni trasferiti in *trust*.

In merito deve, invero, osservarsi che ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c. "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

Seppure la mancanza di una espressa menzione del *trust* da parte della norma sopra citata potrebbe legittimare l'opinione per cui detta disposizione non costituirebbe il fondamento normativo della trascrivibilità del *trust*, giova osservare che quest'ultima — evidentemente funzionale alla utile esplicazione dell'effetto proprio del *trust*, quello della costituzione di un vincolo di destinazione su un patrimonio separato — poggerebbe comunque sull'art. 12 della Convenzione dell'Aja, secondo cui "Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del *trust*, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa".

Del resto la trascrivibilità non può che discendere dal riconoscimento stesso del *trust* nell'ordinamento interno, nell'ambito del quale il mezzo previsto dal legislatore per consentire che il vincolo così costituito spieghi effetti utili è rappresentato dal sistema pubblicitario nei registri immobiliari, quale strumento tipico attraverso il quale rendere conoscibile e quindi opponibile ai creditori del disponente e del *trustee* ed in genere, ai terzi, il vincolo suddetto.

L'evidente affinità dell'istituto in commento al fondo patrimoniale costituisce, infine, ulteriore argomento a sostegno della trascrivibilità del *trust* e degli effetti dalla stessa conseguenti rispetto ai terzi, in analogia a quanto previsto dall'art. 2647 c.c. per il fondo patrimoniale.

L'istanza di estinzione deve, pertanto essere accolta.

Non sussistono i presupposti per l'imposizione di cauzione rilevato, in primo luogo, che alcuna parte risulta aver promosso il giudizio di merito sull'opposizione ed in ogni caso ritenuta l'opposizione a suo tempo proposta da Ivan Melis, pur dallo stesso non coltivata nel merito, assistita da un consistente grado di verosimile fondatezza idoneo a giustificare — unitamente alla considerazione della modesta entità del credito azionato in via esecutiva — la mancata subordinazione del provvedimento in questa sede richiesto all'imposizione di cauzione.

P.Q.M. — visto l'art. 624, comma 3°, c.p.c.  
dichiara

l'estinzione del procedimento esecutivo iscritto al N 427/2007 R. Es. (*Omissis*)

## (1) Sul *trust* interno "autodichiarato".

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il fatto e le questioni. — 3. La struttura del *trust* come introdotto dalla Convenzione dell'Aja. — 4. Il *trust* interno e la sua compatibilità con i principi inderogabili del diritto italiano. — 5. Il *trust* autodichiarato. — 6. Il *trust* ed il fondo patrimoniale. — 7. La trascrizione del *trust*. Conclusioni.

1. Le spinte del mercato finanziario verso l'internazionalizzazione del diritto, il valore crescente attribuito alla *lex mercatoria* ed il fenomeno del *forum shopping*, hanno senz'altro favorito la scelta sempre più frequente del modello anglosassone del *trust* nell'ordinamento italiano (1).

Lo schema del *trust*, infatti, costituisce uno strumento di autonomia privata che "consente di risolvere una serie di problemi molto sentiti nella moderna economia mobiliare che richiede di poter costituire patrimoni separati destinati a vari scopi predeterminati" (2). Così, ad esempio, negli ultimi anni, si sono moltiplicate le applicazioni del *trust* nel diritto societario italiano (3) (al fine dell'esercizio del diritto di voto, in funzione del patto di sindacato, nella gestione di partecipazioni azionarie) (4) e più in generale nel diritto di famiglia, delle successioni e dei contratti.

Tale fenomeno di vasta ricezione e crescente utilizzo del *trust* è altresì testimoniato dalla copiosa giurisprudenza in materia, di cui di seguito il caso in commento.

2. La sentenza del Tribunale di Cagliari del 4 agosto 2008 decide su un'opposizione ad azione esecutiva effettuata in forma di pignoramento immobiliare.

Il debitore esecutato motivava la propria opposizione adducendo la circostanza che l'immobile, che i creditori volevano aggredire, era stato oggetto di trasferimento in *trust* familiare, in favore di sé stesso e del proprio figlio minore, con atto trascritto anteriormente a quello del pignoramento.

I creditori pignoranti affermavano, che il *trust* in questione fosse stato costituito solo con la finalità fraudolenta di eludere la loro azione esecutiva.

Il giudice di Cagliari accogliendo l'opposizione del debitore esecutato, non ravvisava, nel caso in esame, intenzioni "elusive" nella costituzione del *trust* né altre condizioni ostative alla compatibilità del *trust* con i principi inderogabili del diritto italiano e, pertanto, sulla base degli artt. 2645 *ter* c.c. e 12 della Convenzione dell'Aja, ne ammetteva la trascrivibilità e considerava ulteriormente che in tutti i casi tale trascrivibilità sarebbe stata possibile in quanto l'istituto presentava comunque evidenti analogie con quello previsto nell'ordinamento italiano, all'art. 2647 c.c., per il fondo patrimoniale.

Nella decisione del Tribunale di Cagliari vengono, dunque, affrontate le questioni collegate: a) all'istituto del *trust*, come introdotto in Italia dalla Convenzione dell'Aja;

(1) Come è stato specificato da LENER, *La circolazione del modello del trust nel diritto continentale del mercato mobiliare*, in *Riv. soc.*, 1989, 1073, "non di circolazione del modello del *trust* si può parlare, ma al più di utilizzazione di quel modello per raggiungere risultati che ad esso sono estranei".

(2) Così letteralmente GAMBARO, *Trust*, in *D. dic. priv.*, sez. civ., 460.

(3) In tema di partecipazioni rilevanti e opa obbligatoria, si veda da ultimo in "Consob informa" del 21 giugno 2010 ([www.consob.it/newsletter](http://www.consob.it/newsletter)), ove l'Autorità, nell'esaminare un ipotesi di scioglimento di *trust* familiare con contestuale assegnazione ad alcuni beneficiari della partecipazione indiretta di controllo di società quotata, ritiene che, stante la gratuità del negozio di trasferimento dei beni dal costituente al *trust* e da quest'ultimo la distribuzione al *beneficiary*, la fattispecie non comporti l'opa obbligatoria prevista dall'art. 106 t.u.f.

(4) Si veda in proposito: TUCCI, *Contratti parasociali e trust nel mercato finanziario*, in *I contratti del mercato finanziario*, Lener-Gabrielli (a cura di), Torino, 2004, II, 897.

b) alla compatibilità del *trust* interno "autodichiarato" con i principi inderogabili dell'ordinamento italiano, ed infine c) alla trascrivibilità con la conseguente inopponibilità ai creditori dei beni oggetto di *trust*.

3. Lo schema moderno del *trust* presenta in generale tre soggetti: il *settlor* o disponente, il *trustee* ed il *beneficiary* (5). Il *settlor* conferisce dei beni al *trustee* che li gestisce in qualità di titolare del patrimonio autonomo rispetto al suo personale, nell'interesse del *trust*, ossia a favore dei beneficiari indicati nell'atto istitutivo (6). Tale operazione negoziale si realizza attraverso due negozi contenuti in un unico atto per il quale è richiesta la forma scritta *ad probationem*: 1) l'atto istitutivo, 2) l'atto di trasferimento relativo ai beni conferiti in *trust*.

Appare opportuno ricordare le difficoltà incontrate dal giurista continentale nell'affrontare le categorie concettuali di tale istituto, che, essendo proprio dell'ordinamento giuridico inglese, trova le sue radici nella iniziale concorrenza e coesistenza di due separati sistemi giudiziari: quello delle Corti regie di *common law* e quello del Cancelliere di *equity* (7). I due sistemi giudiziari rimasti distinti sino alla metà del XIX sec. (8), non hanno sviluppato i concetti dell'unità del patrimonio, della proprietà e della tipicità dei "diritti reali" (9), che sono propri invece della tradizione di *civil law* (10) e così nel *trust* convivono due diverse situazioni soggettive con carattere di assoluta: quella del *trustee* o *legal owner* riconosciuta come un *proprietary right* dalla *common law* e quella del *beneficiary* o *equitable owner* protetta appunto dall'*Equity* (11).

(5) A queste tre figure principali si può affiancare quella del *protector* o guardiano.

(6) In origine, sulla scia della fiducia romanistica, o *use*, si prevedeva che il disponente (*feoffor*) di solito il vassallo, trasferisse il feudo o un bene ad un terzo di fiducia (*feoffee*) che si impegnava a trasferire le rendite del fondo al vassallo e alla sua morte a ritrasferire il fondo o i beni al soggetto indicato (beneficiario).

(7) I due diversi sistemi giudiziari sono rimasti separati sino alla riforma con i *Judicature Acts* del 1872-1875. Con tale riforma sono state unificate le Corti inglesi di *Equity* con quelle di *Common Law*. La distinzione tradizionale e la coesistenza delle diverse categorie giuridiche e concettuali prodotte dai due diversi sistemi hanno mantenuto il loro significato. Sulla difficoltà per il giurista di *civil law* di comprendere il significato dell'*Equity* ed in particolare del suo ruolo nella creazione originaria del *Trust*, MAITLAND, in *Equity, also the Forms of Action at Common Law*, Cambridge, 1913, 23, ricorda che Otto von Gierke affermò « *I can't understand your trust...* ». Dello stesso autore, sull'evoluzione storica dell'*Equity: Equity. A course of Lectures*, 2<sup>nd</sup> ed. revised by BRUNIAE, Cambridge, 1949.

(8) Si ricorda solo brevemente che le Corti di Westminster erano sino alla metà del XII sec. l'emanazione della giustizia del re. Sotto il regno di Enrico III (1216-1272) le Corti si separarono dalla Curia Regis e formarono un'autonoma struttura a cui competeva l'amministrazione della giustizia. Con tale separazione, però le Corti di Westminster, poi chiamate di *common law* persero il potere di amministrare la giustizia del caso concreto (o secondo equità) che rimase appannaggio della Curia Regis.

(9) GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista « non vivente » su trust e trascrizione*, in Riv. not., 2001, 11; al contrario LUPOI, *Lettera ad un notaio conoscitore dei trusts*, in Riv. not., 2001, 1159.

(10) Tra tutti: GAMBARO, *Trust*, in D. dic. priv. sez. civ., 449. GAMBARO-SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato* diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2008.

(11) Pertanto "Il *trust* rappresenta, invero, il prodotto di una tradizione che non ha sviluppato un diritto delle obbligazioni sufficientemente ampio da ricomprendere le ipotesi di tutela dei rapporti patrimoniali di scambio e che, del resto, non conosce neppure una nozione di patrimonio come "ensemble que forment le droit des biens et celui des obligations" ma ha racchiuso la nozione di patrimonio all'interno della *law of property* e ha trovato nello sviluppo di un istituto di *equità* concorrente ma non alternativo, come il *trust*, lo strumento per regolamentare quegli interessi che rimanevano fuori dalla tutela della *law of property* rigidamente amministrata dalle

Peraltro, il dibattito che ha animato la dottrina e la giurisprudenza di *civil law* nel XX secolo (12), sulla possibilità di utilizzare l'istituto del *trust* anche nell'ordinamento italiano, è ormai da anni superato a seguito della ratifica nel 1989 da parte dello Stato italiano della Convenzione dell'Aja (13).

In particolare la Convenzione, al fine di consentire il riconoscimento del *trust* nei vari ordinamenti civilistici (tra cui quello italiano) e di fornire "*aux juristes de droit civil un instrument permettant d'apprendre cette figure juridiques étrange que constitue le trust*" (14), all'art. 2, si limita ad indicare le caratteristiche minime che devono qualificare necessariamente questo istituto.

Ivi si legge che: "per *trust* si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il *trust* è caratterizzato dai seguenti elementi: a) i beni in *trust* costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*; b) i beni in *trust* sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*; c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del *trust* e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il *trustee* abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*".

Invero, dunque, la Convenzione non è un atto legislativo interno idoneo a disciplinare autonomamente il *trust*, bensì è un testo di diritto internazionale privato nel quale si stabilisce che la legge che disciplinerà gli obblighi derivanti dal *trust*, dovrà essere scelta fra quelle di un paese che conosce tale istituto (15), ma che il *trust* stesso sarà soggetto alla legge del paese in cui è istituito.

Pertanto, in Italia, pur mancando una disciplina interna generale della materia, vengono riconosciuti gli effetti dei *trusts* che posseggano le caratteristiche minime di cui sopra all'art. 2 (16).

Corti di *common law*" così: D. CORAPI, *Introduzione a CHESIRE, Il concetto del trust secondo la common law inglese*, nella sua ristampa italiana Giappichelli, 1998, VIII.

(12) Sul *Trust* tra i primi autori italiani: FRANCESCHELLI, *Il Trust nel diritto inglese*, Padova, 1935, come recensito poi da GRASSETTI, *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario in Riv. dir. comm.*, 1936, I, 548; LUPOI, *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971.

Sulla circolazione del modello del *trust*: GAMBARO, *Il trust in Italia e in Francia*, in *Studi in onore di R. Sacco*, Milano 1994, I, 495; LENER, *La circolazione del modello del trust nel diritto continentale del mercato mobiliare*, in *Riv. soc.*, 1989, 1050.

(13) La Convenzione è del 1 luglio 1985. L'Italia è stato il secondo paese a ratificare la Convenzione (dopo il Regno Unito): la Convenzione è entrata in vigore (ai sensi dell'art. 30 della stessa) nel 1992 subito dopo la ratifica dell'Australia. La Convenzione è stata redatta in francese ed in inglese insieme con le note esplicative. Per una traduzione (non ufficiale) in italiano si veda quella a cura di INCISA DI CAMERANA in *Quaderni della rivista Trusts e attività fiduciarie*, n. 1, 2001.

(14) Come nella relazione d'accompagnamento alla Convenzione stessa.

(15) Così all'art. 6: "il *trust* è regolato dalla legge scelta dal disponente. Tale scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il *trust* o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del *trust* o la categoria dei beni in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'art. 7".

(16) Peraltro il problema del riconoscimento del *trust* si poneva in Italia sin da prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Sul tema si veda: DYER e VAN LOON, *Rapport sur le trust et institutions analogues, in Actes et documents de la Quinzième session (1984)*, II, *Trust-Loi et applicable et reconnaissance*, II, L'Aja, 1985, 10 ss. Peraltro, ora, a seguito della Convenzione si è sviluppato un regime internazionalprivatistico proprio per i *trusts*, ove il "riconoscimento" del *trust* come descritto dall'art. 2 della Convenzione non passa più attraverso altre qualificazioni del

4. La questione che ha fatto sorgere nella dottrina italiana degli ultimi anni un vasto ed acceso dibattito riguarda l'ammissibilità nel nostro ordinamento del c.d. *trust* interno (17), ovvero il caso in cui venga istituito un *trust* in Italia da soggetti ivi residenti, su beni siti in Italia, a favore di beneficiari residenti in Italia ed in cui il *trustee* sia anch'esso residente in Italia e ivi amministrati i beni oggetto di *trust*.

La dottrina prevalente (18) ritiene che dalla libertà del disponente di poter scegliere la legge regolatrice del *trust*, come prevista all'art. 6 della Convenzione (19), deriva anche il conseguente obbligo per lo Stato in cui la Convenzione è in vigore, di riconoscere il *trust*, con gli effetti di cui all'art. 11 della Convenzione stessa (20).

Vi è peraltro da sottolineare che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto il *trust* "interno" valido ed efficace (21).

Connessa alla questione dell'ammissibilità del *trust* interno vi è anche quella legata alla sua portata effettiva ed al suo riconoscimento, come posta dall'art. 13 della Convenzione (22). In tale articolo, infatti, si stabilisce che "nessuno Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi significativi, ad eccezione della legge applicabile, del

---

medesimo rapporto, come avveniva prima della Convenzione nella prassi di molti paesi tra cui l'Italia, estranei alla *common law*.

(17) Si veda per primo LUPOT, *Trusts*, Milano, 2001, 546, ove si individua tale fattispecie quando "tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi" siano "legati ad un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come *trust* (nel senso accolto dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce quella qualificazione".

(18) LUPOT, *Trusts*, Milano, 2001, ed ancora dello stesso autore *I Trust nel diritto civile*, in *Vita not.*, 2003, 605 ss.

(19) Così testualmente: "Il *trust* è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il *trust* o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del *trust* in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'art. 7."

(20) Di contro: GAZZONI, "Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente", su *trust* e trascrizione" in *Riv. not.*, 2001, 11, ha argomentato che la natura internazionale-privatistica della Convenzione mal si adatta ad una sua applicazione in relazione ad i *trusts* interni poiché privi del carattere di internazionalità e pertanto la clausola del *trust* interno che prevede l'applicazione della legge straniera dovrebbe essere ritenuta nulla per impossibilità dell'oggetto ed applicarsi invece la legge italiana quale *lex fori*; PALERMO, *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 391, afferma che l'autonomia privata delle parti, prevista nel nostro ordinamento, consente a quest'ultime di perseguire gli scopi e creare gli stessi effetti di un *trust* interno mediante un negozio atipico di destinazione retto dal diritto italiano. Tale negozio produrrebbe infatti gli stessi effetti segregativi del *trust* previsto dalla Convenzione. Invero tale impostazione ha trovato conferma in alcuna parte della giurisprudenza tra cui: Trib. Velletri, 29 giugno 2005 (ord.), in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2005, 577, ove si nega l'applicabilità della Convenzione ad un *trust* interno e se ne riconosce l'ammissibilità ed i relativi effetti, in quanto negozio atipico degno di tutela in ragione della meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi degli artt. 1322 e 1324 c.c.

(21) In tema di ammissibilità del *trust* interno si veda la giurisprudenza raccolta in *La giurisprudenza italiana sui trust*, in *Quaderno n. 4 di Trusts e Attività Fiduciarie*, Milano, 2005; e di seguito: Trib. Trieste, 23 settembre 2005 in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2006, 83; ed ancora Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, con nota di CATARCI, in *Giur. merito*, 2008, 3.

(22) Tra tutte: Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2004, 67 ove si stabilisce che "poiché il *trust* "interno" non può essere ritenuto invalido *ex se* per carenza di elementi di estraneità ..., né per il suo contrasto con norme inderogabili o di applicazione necessaria o di ordine pubblico..., l'unica possibile e ragionevole soluzione ermeneutica ... è quella, appunto, di considerare la disposizione come una "norma di chiusura della Convenzione" ... che mira a cogliere le fattispecie che sfuggono alle norme di natura specifica: in altri termini l'art. 13 costituisce l'estremo ed eccezionale rimedio apprestato per i casi in cui le modalità e gli scopi di un *trust*, i cui effetti sfuggono alle previsioni degli articoli 15, 16 e 18, siano comunque valutati dal giudice come



luogo di amministrazione o della residenza abituale del *trustee*, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l'istituto del *trust* o la categoria del *trust* in questione".

In particolare, il problema posto da questo articolo investe la meritevolezza e non contrarietà ai principi dell'ordinamento della "causa" del *trust*.

Infatti con la ratifica della Convenzione si è espressamente riconosciuta la "causa astratta" di tale istituto (23), mentre invece è necessario che il giudice valuti quella concreta in relazione alla meritevolezza degli interessi del singolo negozio posto di volta in volta al suo esame (24). Tale valutazione dovrà pertanto tenere conto degli intenti non fraudolenti e non in contrasto con l'ordinamento da parte del disponente, seguendo un percorso logico ove "i *trust* "interni" sorgono in conseguenza della scelta, da parte del disponente, di una legge regolatrice idonea; la scelta è da ritenersi libera e legittima ex art. 6 della Convenzione, secondo la regola generale di cui all'art. 11, i *trusts* istituiti in conformità alla legge determinata in base al Capitolo II (e quindi anche i *trusts* "domestici") devono essere riconosciuti come tali, in forza degli articoli 15, 16 e 18, qualora i *trust* riconosciuti producano effetti contrastanti con norme inderogabili o di applicazione necessaria della *lex fori* o con principi di ordine pubblico del foro, l'applicazione della legge straniera dovrà cedere il passo a quella della legge interna; infine ex articolo 13, qualora un *trust* "interno" regolato da legge straniera produca effetti ripugnanti per l'ordinamento che non siano colpiti dagli articoli 15, 16 e 18, è possibile negare *tout court* il riconoscimento (il quale sarebbe, a tali condizioni, inesigibile)" (25). Così, in concreto, come ribadito nella sentenza in commento "è necessario desumere le intenzioni del disponente di creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio è destinato ad operare".

Questo significa che è necessario "valutare se l'atto istitutivo del *trust* è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al *trust*" (26).

---

ripugnanti ad un ordinamento che non conosca quella particolare figura di *trust*, ma nel quale tuttavia il negozio espliciti in concreto i suoi effetti".

(23) Si segnala che tale riconoscimento è stato espresso anche dal Consiglio Nazionale del Notariato, che con un documento approvato il 10 febbraio 2006 ha ammesso sostanzialmente la legittimità dei *trust* interni.

(24) Si veda in proposito: Trib. Trieste, 23 settembre 2005, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2006, 83.

(25) Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2004, 6.

(26) In questo senso il giudice di Cagliari richiama la motivazione nella sentenza del Tribunale di Trieste del 23 settembre 2005, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2006, 83, ove si stabilisce che «...se è vero, secondo il tradizionale insegnamento della Corte Costituzionale, che l'autonomia contrattuale è solo indirettamente tutelata dall'art. 41 cost. E deve, comunque, cedere di fronte a motivi di ordine superiore, (economico e sociale) considerati rilevanti dalla Costituzione, è però altrettanto incontrovertibile che il perseguimento dei valori costituzionali è compito riservato allo Stato, e non ai privati, e che i principi sovraordinati fungono, riguardo all'autonomia contrattuale, quali limitazioni inderogabili, più che come finalità che i contraenti debbano prefiggersi. Se quindi il *trust*, come tanti altri negozi di importazione extranazionale, non è di per sé ed in termini assoluti uno strumento idoneo a determinare squilibri "macroeconomici", rimanendo sostanzialmente irrilevante in un'ottica di utilità sociale, allora coerenza vuole che il sindacato dell'autorità giudiziaria debba concentrarsi — abbandonando i "massimi sistemi" — sulla liceità in concreto dello strumento prescelto, per vedere se con la sua adozione ci si sia proposti di derogare a norme imperative ed a principi generali»; in senso conforme è anche la decisione del Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Giur. merito*, 2008, 3 ove si stabilisce che «...occorre esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del *trust*...».

5. Il giudice, proseguendo nella sua motivazione, nell'ambito dell'esame del *trust* interno, ne esamina l'ammissibilità anche quando esso è "autodichiarato", ovvero il *trustee* e il *settlor* (o disponente) sono la stessa persona (27).

Nella sentenza *de quo* si conferma che, come già sostenuto da altra giurisprudenza (28), la nozione di *trust*, come contenuta nell'art. 2 della Convenzione, non richiede il trasferimento dei beni al *trustee*, ma solo che siano posti sotto il suo controllo e che siano distinte la figura del disponente da quella del *trustee*, con la conseguenza che un *trust* con le caratteristiche previste dall'art. 2 della Convenzione, deve essere riconosciuto come produttivo di effetti, ancorché autodichiarato (dunque coincidendo la persona *settlor*-disponente con quella del *trustee*). E così, si conferma che "il tratto più rilevante del *trust* è che i beni o diritti che ne sono oggetto per effetto della loro uscita dal patrimonio del disponente, ovvero del mutamento del titolo quando ...il disponente sia anche *trustee*, subiscono una cosiddetta "segregazione patrimoniale", venendo a costituire un patrimonio separato da quello del *trustee* ed inattuabile dai creditori di quest'ultimo e dai creditori del disponente; ciò accade anche quando, in conseguenza della coincidenza soggettiva (tra disponente e *trustee*)...vi sia un mutamento del titolo di proprietà in capo al disponente (che come detto è anche *trustee*)". Questa caratteristica è dunque l'effetto minimo del *trust* e "preclude l'azione esecutiva sui beni trasferiti da parte di entrambe le categorie dei creditori" mentre invece non è da considerarsi quale ragione di inefficacia dell'atto la coincidenza soggettiva tra disponente e *trustee*.

A conferma di quanto enunciato dal giudice di Cagliari, si segnala che la giurisprudenza italiana, salvo pochissimi casi (29), non si è mai occupata del problema, dando per scontata l'applicabilità della Convenzione al *trust* autodichiarato ed invece interrogandosi soprattutto sulla loro eventuale trascrivibilità (30).

La dottrina, a differenza della giurisprudenza, ha, invece, tentato di motivare l'ammissibilità nel nostro ordinamento del *trust* autodichiarato.

Così, tra i vari percorsi logici, si è da un lato fatto riferimento all'ampiezza del dettato dell'art. 2 della Convenzione per farvi rientrare anche il *trust* in questione (31); da un altro lato si è posto l'accento sul fatto che la Convenzione si concentra sugli effetti giuridici del *trust* e che pertanto la costituzione del *trust* autodichiarato afferisce ad una

(27) Il *trust* in cui disponente e *trustee* coincidono (*declaration of trust*) è stato creato per la prima volta in Inghilterra nella sentenza: *Ex Parte Pye* (1811) 18 VES 140. La disciplina inglese in merito prevede che la forma per la costituzione sia libera, salvo che abbia ad oggetto immobili, nel qual caso dovrà essere provata per scritto e nel contenuto della dichiarazione di volontà del disponente, deve risultare in modo inequivoco che costui intese assumere il ruolo di *trustee* dei propri beni, inoltre, la *declaration of trust* è un atto unilaterale e non recettizio, in senso che non occorre, ai fini della sua efficacia, che essa sia comunicata ai beneficiari.

(28) Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Giur. merito*, 2008, 3. In tale decisione si afferma la legittimità del *trust* autodichiarato, si conferma la validità ed efficacia del *trust* interno, si riconosce e legittima la validità del richiamo alla legge straniera (di Jersey) come legge regolatrice di un *trust* auto dichiarato e da ultimo si dichiara che la segregazione dei beni conseguente al *trust* rende il *trust* inattuabile dal pignoramento effettuato in data posteriore alla sua costituzione. Si rammenta peraltro questa legge costituisce una delle discipline più favorevoli, soprattutto a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 9A, inserito nella *Trust Law* del 2006, che conserva la validità del *trust* anche nel caso in cui il disponente si riservi numerosi poteri, ovvero li attribuisca a terzi e non li attribuisca al *trustee*.

(29) Si vedano: Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Giur. merito*, 2008, 3 e Trib. Napoli, 1 ottobre 2003, in *Giur. merito*, 2004, 74.

(30) Da ultimo si veda: Trib. Milano, sez. I, 16 giugno 2009, n. 36129, in *Giustizia a Milano*, 2009, 9 58 (solo la massima) ove viene ribadito che "la giurisprudenza ammette, oramai, anche la riconoscibilità del *trust* c.d. autodichiarato ...in cui le figure di *settlor* e *trustee* coincidono".

(31) Lupo, *I Trusts nel diritto civile*, in *Vita not.*, 2003, 605.

fase precedente a questa (32); e da un altro lato ancora, si è fatto leva sul dettato letterale della Convenzione, ove nell'art. 2 non si specifica che il "disponente" ed il trustee debbano essere due soggetti diversi e quando si menziona il "controllo" si fa riferimento ad uno schema negoziale di *trust* in cui è riconducibile il *trust* autodichiarato (33).

Nella decisione in esame, dunque, ai fini del riconoscimento del *trust*, si afferma che non è condizione ostativa il fatto che sia "autodichiarato", mentre invece è da considerarsi come essenziale l'accertamento della sua non contrarietà ai principi inderogabili del diritto italiano.

6. Il giudice, inoltre, continua il suo esame sulla eventuale sussistenza di ragioni che possano negare il riconoscimento del *trust*, e afferma come nel caso di specie esso "non sia contrario in astratto al sistema italiano, solo che si consideri che il medesimo obiettivo è conseguibile attraverso altro istituto offerto dall'ordinamento interno, ossia il fondo patrimoniale (34), che istituisce un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione della famiglia su uno o più beni" (35).

L'accostamento tra i due istituti è divenuto ormai tradizionale per alcune caratteristiche che si ritiene essere comuni ad entrambi, tra queste: l'appartenere alla categoria dei "patrimoni separati" (36), con conseguente realizzazione del tipico effetto segregativo, ed inoltre l'essere ravvisabile nella struttura di entrambi un negozio "istitutivo" e un "negozio di trasferimento" (37).

Invero, la scelta del fondo patrimoniale piuttosto che l'istituzione il *trust* appare essere minoritaria. Il *trust*, invero, rispetto al fondo patrimoniale, si presenta come un istituto duttile ed idoneo a soddisfare, anche sotto il profilo pratico, esigenze che il fondo patrimoniale non riesce a soddisfare.

Infatti, nel fondo patrimoniale la destinazione che giustifica la separazione patri-

(32) SICLARI, *Il trust interno tra vecchie e nuove prospettive: il trust statico*, in *Vita not.*, 2002, 743.

(33) BARTOLI, *Il trust auto dichiarato nella Convenzione dell'Aja sui trusts*, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2005, 355.

(34) Il fondo patrimoniale è disciplinato negli artt. 167-171 c.c. e ha sostituito, a seguito della "Legge di riforma del diritto di famiglia" del 19 maggio 1975, n. 151, il patrimonio familiare, ed è un istituto che si muove in ambito familiare e che tende al soddisfacimento dei bisogni familiari, intendendo per famiglia solo quella legittima.

(35) Sul fondo patrimoniale *ex multis*: AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Commentario* Schlesinger, Milano, 1992, 21; BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, 190; CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario* Cian-Oppo-Trabucchi, III, Padova, 1992, 43; CIAN-CASAROTTO, voce "Fondo patrimoniale della famiglia", in *Noviss. Digesto it.*, Appendice, III, Torino, 1982; DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, in *Trattato* Cicu-Messineo, Milano, 1984, 32; GABRIELLI, voce "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", in *Enc. dir.*, XXXII, Milano 1982, 304.

(36) Nel *trust* il concetto di separazione patrimoniale ricorre agli artt. 2, comma 2° e 11 della Convenzione dell'Aja.

(37) CENNI, *Trusts e fondo patrimoniale*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2001, 523 ove si spiega che "tradizionalmente per patrimonio separato si intende una entità unitaria, distaccata dal patrimonio di uno o più soggetti, caratterizzata dalla destinazione ad una determinata finalità alla quale consegue la non distraibilità del patrimonio stesso e dei singoli beni dalla destinazione che li unifica. Alla separazione si accompagna quindi l'instaurazione di un particolare regime di amministrazione dei beni separati che si caratterizza in funzione del particolare scopo cui sono destinati ed inoltre alla separazione consegue, come elemento tipico, una limitazione di responsabilità dei beni facenti parte del patrimonio separato che sono destinati al soddisfacimento delle obbligazioni che trovano la loro causa nella destinazione con conseguente rafforzamento della garanzia di certi creditori".

moniale è stabilita dal legislatore, mentre nel *trust* la destinazione dei beni è decisa dal disponente con l'unico limite di essere possibile e lecita.

Rispetto al fondo patrimoniale il *trust* si presenta come uno strumento più duttile, in quanto regolato dalla volontà del costituente e quindi idoneo a soddisfare, anche sotto il profilo pratico, esigenze alle quali il fondo patrimoniale, a causa della sua fisiologica rigidità, non riesce ad adattarsi.

Lo scarso utilizzo del fondo patrimoniale, nel nostro ordinamento, si spiega, però, soprattutto alla luce della sua disciplina ove la tutela dei familiari beneficiari e la "segregazione" del patrimonio appare essere più debole rispetto a quella del *trust* (38)

In particolare nel fondo patrimoniale: l'amministrazione e la disposizione dei beni sono lasciati alla discrezionalità dei coniugi, manca la previsione di un obbligo di reimpiego in capo ai coniugi e di un meccanismo surrogatorio, inoltre vi è tuttora incertezza sul rimedio applicabile in caso di *mala gestio* del fondo.

Così, malgrado la diffusa convinzione che il *trust* possa essere utilizzato solo quando il diritto italiano non offra strumenti atti a regolare la fattispecie, in realtà un *trust* con funzione di fondo patrimoniale è lecito ed ammissibile sia negli spazi operativi non coperti dall'istituto di diritto italiano, o nel caso di una famiglia di fatto, o di una famiglia allargata, ma anche nel caso in cui realizzi interessi meritevoli di tutela non realizzabili con uguale efficienza con gli strumenti offerti dal nostro ordinamento (39).

La scelta del *trust* è dunque lasciata all'autonomia delle parti e non è necessaria quindi la mancanza di un altro strumento giuridico simile, ma è sufficiente la sua maggior debolezza rispetto alla tutela offerta dal *trust* (40).

7. Dopo aver valutato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del *trust* nel nostro ordinamento ed averlo comunque accertato al fondo patrimoniale, il giudice, nel caso in esame, stabilisce che questo si debba ritenere opponibile ai creditori precedenti in quanto è stato trascritto anteriormente al pignoramento.

L'ammissione della trascrizione è qui in linea con la giurisprudenza degli ultimi anni (41), ove nell'ammettersi i *trusts* interni ed i *trusts* autodichiarati, si riconosce la trascrizione sulla base rispettivamente degli artt. 2645 *ter* (42) e 2647 c.c. (richiamando in questo caso l'evidente analogia con il fondo patrimoniale).

(38) FRANCESCHINI, *Fondo patrimoniale e trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009,19.

(39) BARTOLI, *Il problema della conversione del fondo patrimoniale in trust: osservazioni a margine di due recenti vicende giudiziarie*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, 387 ed anche FRANCESCHINI, *Fondo patrimoniale e trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, 19.

(40) In proposito si vedano: Trib. Milano, 8 marzo 2005 (dec), in *Trusts e attività fiduciarie*, 2005, 585; e Trib. Pordenone, 20 dicembre 2005 (decr.), in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, 247, ove si sono ritenuti omologabili gli accordi di separazione che includevano l'istituzione di un *trust*.

(41) Si ricorda ancora la giurisprudenza sull'ammissibilità dei *trusts* interni già citata nel presente lavoro.

(42) L'art. 2645-*ter* del codice civile, introdotto dall'art. 39-*novies* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, prevede la possibilità di trascrivere, a decorrere dal 1° marzo 2006, atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a: — persone con disabilità; — pubbliche amministrazioni; — altri enti o persone fisiche. In sostanza, gli atti redatti in forma pubblica, attraverso i quali beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati per un periodo massimo di 90 anni (o per la vita della persona fisica beneficiaria) alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili ai soggetti indicati sopra, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. I beni conferiti e i loro frutti: 1. possono essere impiegati soltanto per la realizzazione del fine di destinazione; 2. possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo, purché (art. 2915, comma 1°, c.c.) l'atto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento. In altre parole, l'art. 2645-*ter* del codice civile permette di istituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale distinta e separata dal patrimonio del conferente, che

In particolare, il ragionamento seguito è che il *trustee*, in quanto legittimo proprietario può chiedere la trascrizione a suo nome, non solo sulla base dell'art. 2645-ter (43), ma anche dal disposto della Convenzione dell'Aja e dei principi generali del nostro ordinamento.

Infatti, quand'anche si voglia affermare che l'art. 2645-ter c.c. non menzioni esplicitamente il *trust*, e dunque non ne legittimi la trascrizione, la Convenzione, all'art. 12 (44), legittima il comunque il *trustee* a richiedere a proprio nome l'iscrizione dei beni mobili o immobili.

In tutti i casi, il *trustee*, essendo il legittimo proprietario dei beni, ha diritto alla trascrizione, "quale mezzo previsto dal legislatore per consentire che il vincolo così costituito spieghi effetti utili...", ovvero la segregazione del patrimonio, e dunque renda "...conoscibile e quindi opponibile ai creditori del disponente e del *trustee* ed, in genere, ai terzi il vincolo suddetto" (45).

Tra gli strumenti previsti, sotto il profilo dogmatico, il Tribunale di Cagliari, ha più volte evidenziato l'affinità, per diversi aspetti, con la fattispecie prevista dall'art. 2647 c.c. in tema di fondo patrimoniale.

Sulla base di tale considerazione, il procedimento nella prassi è il seguente:

— nel caso di istituzione di *trust* con trasferimento di beni immobili dal disponente al *trustee*: si trascrive l'atto di trasferimento della proprietà (che verrà indicato come "Costituzione in *trust* di beni immobili") contro il disponente e a favore del *trustee*, ex artt. 2643 e 2645 c.c.; eventualmente indicando tutti gli elementi riguardanti il *trust* che si ritengono utili e con successiva formalità si trascrive il vincolo in *trust*

---

però rimane nella sua titolarità giuridica. Il vincolo diviene opponibile ai terzi con la trascrizione, che è facoltativa (semprechè l'atto sia stato redatto nella forma pubblica, perché altrimenti non è trascrivibile).

In tale articolo si dà conferma di quanto già espresso dall'orientamento giurisprudenziale di cui si dà cenno nella nota n. 37 del presente lavoro.

Così testualmente l'art. 2645-ter c.c.: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

(43) In proposito LUPOLI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, 2, 467, ove si conclude che "sia pure con diversità di accenti esiste un cammino dell'ordinamento verso la specializzazione dei patrimoni e chi rifiutava di accorgersene dovrà ora prenderne atto".

(44) Art. 12: "Il *trustee* che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di *trustee* o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del *trust*, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa".

(45) Peralto una parte della dottrina minoritaria in passato, ha escluso la trascrivibilità del *trust*. Tra questi: GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista « non vivente » su trust e trascrizione*, in *Riv. not.*, 2001, ove basandosi sull'argomento che la proprietà del *trustee* è una proprietà « atipica », non è consentito all'autonomia privata creare nuovi diritti reali diversi da quelli previsti dalla legge. Tale tesi è stata respinta unanimemente dall' giurisprudenza in tema di *trust* interno, che ha sottolineato come nel *trust* il trasferimento dei beni al *trustee* non crea un nuovo ed atipico diritto di proprietà poiché tale trasferimento è attuti gli effetti un atto traslativo secondo quanto previsto dagli artt. 2643 e 2645 c.c.

(analogicamente a quanto si fa per il fondo patrimoniale *ex art. 2467 c.c.*), contro il *trustee*;

— invece nel caso di acquisto da parte del *trustee* (in tale sua qualità) di un bene immobile che farà parte dei “beni in *trust*”, quando il *trust* sia stato già precedentemente istituito come nel caso precedente, si trascrive l'atto di trasferimento della proprietà (che questa volta sarà con grande probabilità un atto “tipico”, ad es. una compravendita) contro il disponente e a favore del *trustee* e con successiva formalità si trascrive il vincolo in *trust*, come sopra;

— nel caso del *trust* “autodichiarato”, poiché disponente e *trustee* coincidono, non vi è alcun atto traslativo della proprietà, ma vi è solo la trascrizione del vincolo in *trust*, come le altre (e la descrizione dell'atto potrà essere: “istituzione di vincolo in *trust*” (46)).

Pertanto è possibile affermare che, la sentenza analizzata riveste particolare importanza in quanto conferma e consolida quanto espresso sin d'ora dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che hanno ammesso la validità e la trascrivibilità del *trust* interno anche prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter nel codice civile.

Il giudice infatti, nell'ammettere gli effetti segregativi del *trust*, afferma che questi discendono non solo dall'analogia con l'art. 2645-ter, ma in tutti i casi dalla Convenzione e dall'evidente affinità dell'istituto con il fondo patrimoniale.

In relazione alla trascrizione del *trust* interno, dunque, tale norma sembra essere solo di supporto integrativo al fine della sua operatività, posto che l'effetto segregativo e la pubblicità immobiliare, sono da considerarsi risultati già acquisiti dalla giurisprudenza.

ELISABETTA CORAPI  
Ricercatrice di Diritto Privato Comparato  
nell'Università di Roma-Tor Vergata  
Facoltà di Giurisprudenza

---

(46) Tale procedimento è confermato anche nel documento del Consiglio Nazionale del Notariato del 10 febbraio 2006.